

## **Variazioni colturali, aggiornamento redditi Domenicali ed Agrari del 2023.**

Con la presente s'informa che:

è stato predisposto l'elenco dei Comuni ai quali è stata aggiornata la banca dati catastali con le modifiche della tipologia di coltivazione sui terreni, acquisite in base alle dichiarazioni dei conduttori agricoli.

**Il comunicato dell'Agenzia delle Entrate (Territorio) è stato pubblicato il 15 dicembre, nella Gazzetta ufficiale n. 292/2023, con allegato l'elenco degli Enti locali interessati dalle variazioni colturali applicate alle singole particelle dei terreni agricoli con conseguenti relative modifiche del reddito domenicale ed agrario.**

Per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, l'Agenzia delle Entrate (Territorio) rende disponibili gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento.

E' possibile consultare l'elenco delle particelle interessate da queste variazioni colturali:

- presso gli uffici provinciali - Territorio
- presso il Comune interessato, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale
- con il servizio di consultazione online.

I Comuni possono ricordare ai contribuenti che è possibile segnalare eventuali incongruenze tra le informazioni da loro dichiarate e quelle presenti nella banca dati del Catasto Terreni, mediante una richiesta di rettifica.

Il suddetto aggiornamento della banca dati catastali viene effettuato, annualmente, sulla base delle dichiarazioni sulla qualità delle colture presentate agli organismi pagatori dei contributi agricoli e messe a disposizione dall'AGEA, l'Agenzia per erogazioni in agricoltura.

La normativa ordinaria vigente prevede che quando nell'arco dell'anno i conduttori dei terreni agricoli cambiano tipo di coltivazione su un terreno **si deve obbligatoriamente comunicare la modifica** al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (Territorio) entro **il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di variazione.**

Sono invece, come previsto dall'art. 2, c. 33 del D. L. 262/2006, **esentati dalla comunicazione i soggetti che hanno già dichiarato le modifiche a uno degli organismi pagatori Agea e simili, riconosciuti ai fini dell'erogazione di contributi agricoli.** Si tratta di norma speciale che prevede una disciplina particolare circa la decorrenza delle modifiche dei redditi dominicali dato che il comma 33 dispone che l'Agenzia delle Entrate (Territorio), sulla base delle rendite proposte da AGEA, inserisca direttamente (*senza successivo intervento dell'intestatario del terreno*) negli atti catastali i redditi relativi agli immobili oggetto della variazione colturale.

Pertanto, dal 1° gennaio 2007 ci sono due regimi di efficacia dei valori dei redditi dominicali:

- le dichiarazioni relative all'uso dei terreni inviate agli organismi pagatori per l'erogazione dei contributi agricoli, sono atti di aggiornamento catastale ai fini delle variazioni dei redditi dei terreni contenuti nella banca dati catastali. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti

disposizioni, **a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione agli organismi pagatori dei contributi agricoli Agea e simili.**

- per quanto riguarda invece la variazione dei redditi dei terreni cosiddetta ordinaria, che non fanno capo alle procedure del DL 262 del 2006, la Cassazione, in materia di IMU la legge 160/2019 e le precedenti norme hanno sempre fatto **decorrere la variazione dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della variazione.**

16 gennaio 2024

ENTI-REV s.r.l.